

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 34 DELLA SEDUTA DEL 20/10/2023

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 13,00 in Latina presso la sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n.14048 del 17.10.2023 e integrazione prot. 14175 del 19/10/2023

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 474

OGGETTO ricorso c/Comune di Cisterna di Latina alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione Staccata di Latina – Sez. 18 (Appello R.G.A. n. 3304/2020) - avviso di accertamento n. 904 per IMU anno 2012 – definizione transattiva - approvazione atto di transazione e mandato alla sottoscrizione.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assenti : **PERFILI Argeo**

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **Cristina ZOCCHERATO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- che in data 28/12/2017, il Comune di Cisterna di Latina ha notificato al cessato Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino l'avviso di accertamento n. 904 prot. 54733 del 4.12.2017 relativo all'IMU anno 2012 dell'importo di € 4.071,00, oltre alla sanzione per € 1.221,00, gli interessi e le spese di notifica per un totale di € 5.498,00;

- con deliberazione n. 292/C del 9.2.2018, il Consorzio ha impugnato il citato avviso di accertamento, conferendo l'incarico all'Avv. Stefano Marinelli di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, previo tentativo di mediazione, in quanto l'imposta era stata calcolata utilizzando dati catastali non corretti;

- in data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto tra le parti il verbale delle operazioni svolte in contraddittorio nel quale il Consorzio rappresentava l'esigenza di effettuare alcune variazioni catastali e il Comune si era dichiarato disponibile a rivedere l'avviso n 904 relativo all'IMU 2012 nella parte relativa agli immobili oggetto di presunti errori di accatastamento, *“subordinatamente alle opportune modifiche catastali, con individuazione delle diverse categorie e rendite, approvate dall'Agenzia del Territorio con effetto retroattivo o antecedente all'anno oggetto di accertamento”* e, nella parte relativa alla pertinenza stradale, *“subordinatamente all'opportuna voltura catastale”*;

- il Consorzio ha provveduto alle opportune modifiche catastali attraverso un nuovo accatastamento;

- il Comune, tuttavia, ha contestato al Consorzio di aver solo parzialmente provveduto in tal senso, considerato che gli immobili di cui al fg 25 p.lla 557 sub 1, 2, 6 e 7 sono stati soppressi con la creazione dei nuovi sub 3,4,e 6, ma sono stati lasciati invariati gli altri immobili censiti al fg 25 p.lla 21 sub 1,2,3,4,5, e le limitate variazioni effettuate non avevano effetto retroattivo;

- la causa è andata in decisione e si è conclusa con la sentenza n. 1063/02/2019 favorevole al Consorzio, sentenza successivamente impugnata dal Comune di Cisterna con atto di appello notificato al legale dell'Ente il 12.6.2020;

- con deliberazione n. 988/C del 27.7.2020, il Consorzio ha resistito all'appello conferendo incarico all'Avv. Marinelli di rappresentare e difendere l'Ente;

- successivamente, anche in considerazione dell'intervenuta definizione transattiva di altro analogo giudizio intrapreso dall'Ente contro l'accertamento IMU anno 2015 dello stesso comune, le parti in causa si sono incontrate per addivenire alla composizione bonaria della vertenza per l'IMU 2012 in oggetto appello RG n. 3304 del 2020 e sono state definite le seguenti condizioni;

pagamento da parte del Consorzio in favore del Comune della somma complessiva di euro 2.592,76 (in lettere: duemilacinquecentonovantadue/76) per I.M.U. 2012, sanzioni ridotte, oltre interessi e spese di notifica, somma così quantificata a seguito di ricalcolo con utilizzazione dei dati di rendita derivanti dalle sopravvenute modifiche catastali, senza considerare gli immobili intestati al Consorzio della Bonifica di Latina per presunte duplicazioni catastali ed in applicazione dell'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/92 e s.m.i; spese di giudizio compensate;

CONSIDERATO che il legale del Consorzio, Avv. Marinelli, ha espresso parere favorevole a definire bonariamente il giudizio alle condizioni sopra indicate;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente definire transattivamente la vertenza con il Comune di Cisterna per l'IMU anno 2012 mediante la corresponsione della minore somma di € 2.592,76, oltre interessi a decorrere dal 5/1/2023 sino al saldo effettivo;

VISTO lo schema di transazione per la definizione totale della controversia mediante conciliazione ex art. 48 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare lo schema di transazione per la definizione della controversia mediante conciliazione tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, succeduto ope legis al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, ed il Comune di Cisterna innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione Staccata di Latina - Sez. 18 - (Appello R.G.A. n. 3304/2020) che forma parte integrante del presente deliberato;

DI dare mandato al Presidente a procedere per conto e nell'interesse del Consorzio alla firma del sopra citato accordo transattivo, quale adempimento conseguente all'approvazione del presente atto;

LA spesa per l'IMU 2012 e accessori da pagare rientrano nell'impegno di spesa A/640-17 conto U 1.02.01.99.000 (ex cap. 10304 A.Latina) quale residuo passivo del Bilancio di previsione esercizio 2023;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

**IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)**
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

SEZ. STACCATA DI LATINA

Sezione 18

Appello R.G.A. n. 3304 del 2020

ISTANZA CONGIUNTA

PER LA DEFINIZIONE TOTALE DELLA CONTROVERSIA

MEDIANTE CONCILIAZIONE

ex art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

TRA

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (d'ora innanzi anche solo "Comune"), con sede in Cisterna di Latina alla Via Zanella n.2, C.F. 80003790591, in persona del Dirigente del Settore 2 Economico-Finanziario dott. Innocenzio Mariani nominato con decreto del sindaco n. 2 del 2/02/2023, nonché del responsabile dell'ufficio tributi, dott. Vincenzo Salmeri, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Giuseppe Naccarato del foro di Roma, cf. OMISSIS.

- appellante -

E

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST con sede in Latina, Corso G. Matteotti, 101 C.A.P. 04100, codice fiscale 91168270592, subentrato in forza della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 e successiva deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26 ottobre 2021 al CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO (c.f. 91043800597), (d'ora innanzi anche solo "Consorzio") in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pasquale Conti, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Stefano Marinelli (C.F. OMISSIS) del foro di Roma

- appellato -

PREMESSO:

- che il Comune notificava al Consorzio l'avviso n. 904 – prot. n. 54733 del 4.12.2017, per omesso versamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta relativamente all'anno 2012, nell'importo di euro 4.071,00 oltre alla correlata sanzione per euro 1.221,00, oltre interessi e spese di notifica, così per un totale complessivo di euro 5.498,00;
- che il Consorzio impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina con ricorso RG 789/18, denunciando l'erroneo calcolo dell'imposta dovuta per dati catastali non corretti e allegando relazione tecnica;
- che in data 17 maggio 2018 veniva sottoscritto tra le parti il verbale delle operazioni svolte in contraddittorio nel quale il Consorzio aveva rappresentato l'esigenza di effettuare alcune variazioni catastali e il Comune si era dichiarato disposto a rivedere l'avviso n 904 relativo all'IMU 2012, nella parte relativa agli immobili oggetto di presunti errori di accatastamento, «*subordinatamente alle opportune modifiche catastali, con individuazione delle diverse categorie e rendite, approvate*

dall'Agenzia del Territorio con effetto retroattivo o antecedente all'anno oggetto di accertamento» e, nella parte relativa alla pertinenza stradale, «subordinatamente all'opportuna voltura catastale»;

- che il Consorzio provvedeva alle opportune modifiche catastali attraverso un nuovo accatastamento;
- che il Comune, tuttavia, contestava al Consorzio di aver solo parzialmente provveduto in tal senso, considerato che gli immobili di cui al fg 25 p.la 557 sub 1, 2, 6 e 7 erano stati soppressi con la creazione dei nuovi sub 3,4, e 6, ma erano stati lasciati invariati gli altri immobili censiti al fg 25 p.la 21 sub 1,2,3,4,5, e le limitate variazioni effettuate non avevano effetto retroattivo;
- che con la sentenza n. 1063/02/2019 la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del Consorzio relativo all'IMU 2012;
- che in data 20.06.2020 il Comune impugnava la sentenza n. 1063/02/2019;
- che, frattanto, in data 31.12.2020 il Comune notificava al Consorzio l'avviso n. 469 – prot. n. 47923 del 7/12/2020 relativo all'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2015;
- che in data 20.02.2021 il Consorzio impugnava il nuovo avviso per I.M.U. 2015 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, ivi producendo copia di un'istanza di rettifica catastale concernente i residui dati catastali ritenuti non corretti;
- che l'esito della succitata causa appariva incerto alla luce delle contrapposte difese esperite dalle parti, dell'anzidetta istanza di rettifica presentata dal Consorzio all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Latina Territorio - e della sentenza della C.T.P. di Latina n. 237/05/2021 per I.M.U. 2012;
- che le parti definivano totalmente la controversia relativamente all'IMU 2015 mediante atto di conciliazione depositato in data 20.05.2022 con conseguente estinzione del giudizio n. 302/2021 (presa d'atto con sentenza 624/22)

DATO ATTO

- che – anche in considerazione del precedente atto di conciliazione – le parti in causa si sono incontrate per addivenire alla composizione bonaria della vertenza di cui oggetto di appello RG n. 3304 del 2020, anche relativamente all' IMU 2012 sulla base delle seguenti condizioni e nei limiti di una ricomposizione concordata reputata legittima e giusta ai sensi degli artt. 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546/1992 e s.m.:
1. pagamento da parte del Consorzio in favore del Comune della sola somma complessiva di euro 2.592,76 (in lettere: duemilacinquecentonovantadue/76) per I.M.U. 2012, sanzioni ridotte, interessi e spese di notifica, somma così quantificata a seguito di ricalcolo con utilizzazione dei dati di rendita derivanti dalle sopravvenute modifiche catastali, senza considerare gli immobili intestati al Consorzio della Bonifica di Latina per presunte duplicazioni catastali ed in applicazione dell'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/92 e s.m.i. (ricalcolo di cui al prospetto che si allega sub lett. A)
 2. spese compensate;

REPUTATO:

- che il principio di indisponibilità delle entrate tributarie, costituente ostacolo ad accordi conciliativi in materia tributaria, trova diverse deroghe in disposizioni di legge tra le quali, per quanto qui interessa, quelle di cui all'articolo 48 del D.lgs. 31/12/1992 n.546;
- che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la conciliazione ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 48, configuri un accordo negoziale, chiaramente inquadrabile nell'ambito della transazione, com'è evidente dalla forma di proposizione e dalla assenza di limiti all'accordo che possono raggiungere il privato e l'Amministrazione, non operando né il limite di indisponibilità dell'obbligazione tributaria né residuando alcuna forma di controllo sostanziale da parte della Corte di Giustizia Tributaria che, ricorrendo le condizioni di legge, può solo dare atto, in via notarile, dell'avvenuto accordo (cfr: Corte di Cassazione sentenze n. 8455 del 2005, n. 12314 del 2001 e n. 21325 del 2006);
- che le succitate deroghe legislative sono giustificate, oltre che da chiare finalità deflattive del contenzioso tributario, anche dall'incertezza sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria, quanto meno nel *quantum*, tanto da non potersi definire indisponibile ciò che certo non è;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI,

COME SOPRA COSTITUITE

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO CONCILIATIVO:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Ad integrale definizione della vertenza introdotta con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina r.g.r. n. 789 del 2018, conclusosi con la sentenza della C.T.P. di Latina n. 1063/02/2021, avverso la quale è stato presentato appello R.G.A. 3304/2020, il Comune e il Consorzio stipulano la presente conciliazione "preconcordata", fuori udienza, con cui si accordano stragiudizialmente sulla rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni dovute dal medesimo Consorzio, così come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo.
- 3) Il Consorzio si obbliga incondizionatamente a versare, a favore del Comune, tramite mod. F24, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'importo di euro 2.592,76 (in lettere: duemilacinquecentonovantadue/76) risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo, oltre agli interessi maturati e maturandi sull'imposta dovuta a decorrere dal 05.11.2023 sino al saldo effettivo;
- 4) Verificatosi il tempestivo adempimento di quanto pattuito nella presente scrittura, il Comune di Cisterna di Latina dichiara fin da ora di non aver più nulla a pretendere dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest in relazione all'avviso n. 904 – prot. n. 64733 del 4.12.2017 relativamente all'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per all'anno 2012 così come meglio specificato dall'allegato prospetto riepilogativo;
- 5) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo stragiudiziale determina la cessazione della materia del contendere.

6) Le spese di giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 46 co. 3 DLgs. 546/92).

6) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.

La presente proposta di conciliazione "preconcordata" fuori udienza viene sottoscritta con firma digitale e sarà depositata in giudizio in conformità alle previsioni dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/92.

Allegato A: prospetto ricalcolo IMU 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consorzio
in persona del Presidente e
Legale rappresentante
Pasquale Conti

Il Comune
in persona del Dirigente
del Settore 2 Economico-Finanziario
Dott. Innocenzio Mariani

Il Comune
Responsabile ufficio tributi
Dott. Vincenzo Salmeri

Avv. Giuseppe Naccarato

Avv. Stefano Marinelli